



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12
Ufficio Procedimenti Disciplinari**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 triennio normativo ed economico 2016 – 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della G.U.R.S. n. 23 del 24 maggio 2019 ed in particolare l'art. 77;

CONSIDERATO che ai sensi della norma di cui all'art. 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le sue fasi del procedimento disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall'UPD che è anche l'unico organo competente alla irrogazione di sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del rimprovero verbale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27 giugno 2019 che ha istituito, nell'ambito della rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, “ il Servizio 12 - Ufficio Procedimenti Disciplinari e Attività Ispettiva della Funzione Pubblica”;

VISTO il D.R.S. n. 2176 del 16/04/2019 con il quale al Sig. [REDACTED]

[REDACTED] è stata comminata la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per giorni 45;

VISTA la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Palermo n. [REDACTED] [REDACTED] relativa al procedimento penale che ha interessato, tra altri, il Sig. [REDACTED];

VISTO il decreto del 01/10/2019 con cui il GIP del Tribunale di Palermo ha accolto la suddetta richiesta n. [REDACTED] ed ha ordinato l'archiviazione del procedimento sopra detto;

CONSIDERATO che lo stesso Pubblico Ministero nella sopracitata richiesta di archiviazione n. 3358/19 afferma che dai fatti oggetto del procedimento penale acceso nei confronti del dipendente non emergono ipotesi di reato;

CONSIDERATO che il procedimento attivato nei confronti del dipendente ha avuto come presupposto l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare, successivamente revocata, e che comunque il relativo procedimento penale si è concluso con il sopracitato provvedimento di archiviazione del GIP di Palermo atteso che non sono emerse ipotesi di reato perchè i fatti non sussistono;

VISTA la mail pervenuta in data 10/10/2019 con la quale l'Avv. [REDACTED], procuratore del dipendente, richiede la revoca della sanzione disciplinare;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 55/ter comma 2 del sopracitato D.Lgs. 165/2001 è necessario procedere alla riapertura del procedimento disciplinare al fine di modificare o confermare l'atto conclusivo dello stesso in relazione all'esito del procedimento penale;

CONSIDERATO che gli addebiti disciplinari contestati al dipendente sono corrispondenti a quelli dell'accusa penale e che il relativo procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione perchè i fatti non sussistono;

RITENUTO per quanto sopra, di procedere alla riapertura del procedimento disciplinare attivato nei confronti del dipendente Sig. [REDACTED] con il D.R.S. n. 9153 del 19/12/2018 e concluso con la irrogazione della sanzione disciplinare di gg. 45 di sospensione dal servizio con il D.R.S. 2176 del 16/04/2019 ;

RITENUTO altresì che, dato l'esito del procedimento penale, è necessario procedere alla revoca della sanzione disciplinare adottata con D.R.S. n. 2176 del 16/04/2019 e contestuale adozione di provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare con diritto del dipendente alla corresponsione di tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti qualora fosse rimasto in servizio, escluse le indennità comunque legate alla effettiva presenza in servizio

D E C R E T A

Art. 1) Per quanto sopra esposto il procedimento disciplinare, attivato con D.R.S. n. 9153 del 19/12/2018 e concluso con D.R.S. n. 2176 del 16/04/2019 nei confronti del dipendente Sig.

[REDACTED], è contestualmente riattivato e concluso con il presente provvedimento di archiviazione in quanto i fatti contestati al dipendente stesso non sussistono e di conseguenza gli stessi non rivestono comunque carattere disciplinare;

Art. 2) La sanzione comminata con il D.R.S. n. 2176 del 16/04/2019 è pertanto revocata, con il diritto del dipendente alla corresponsione di tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti qualora lo stesso fosse stato in servizio, escluse le indennità comunque legate alla presenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il rituale Visto di competenza.

Palermo, li 28 novembre 2019

Il Dirigente del Servizio 12
Ufficio Procedimenti Disciplinari
Pio Guida
f.to

Visto si Pubblichì:

Il Dirigente del Servizio 12
Ufficio Procedimenti Disciplinari
Pio Guida
f.to